SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817 » **(1468)** (*D'iniziativa dei deputati Carneri ed altri; Zaniboni ed altri; Tantalo; Ferri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 362, 363, 364 e *passim*
BOLDRINI Cleto (*PCI*) 363, 365
CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . *Pag.* 364, 365
FABBRI (*PSI*) 364
SALVATERRA (*DC*), *relatore alla Commissione* 362

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » **(1482)** (1)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 365, 366
SCARDACCIONE (*DC*) 366
ZAVATTINI (*PCI*), *relatore alla Commissione* 365
ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 365, 366

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Ulteriore proroga della potestà prevista, per gli assessori regionali dell'agricoltura, dagli articoli 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte ».

La seduta ha inizio alle ore 17;15.

FOSCHI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817 » (1468), d'iniziativa dei deputati Carneri ed altri; Zaniboni ed altri; Tantalo; Ferri ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817 », d'iniziativa dei deputati Carneri, Ballardini, Bardelli e Salvatore; Zaniboni, Zambon, Mora, Pellizzari e Rosini; Tantalo; Ferri, Mariotti Giovanardi, Labriola, Tiraboschi, Frasca e Moro Dino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Salvaterra di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A L V A T E R R A , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 novembre 1978 ed è il risultato del lavoro di unificazione di diversi disegni di legge d'iniziativa parlamentare (recanti i numeri 973, 1204, 1419 e 1709) tutti tesi a risolvere lo stesso problema, cioè chiarire le modalità di pagamento del prezzo quando si procede al riscatto di un fondo rustico nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

Ora, per inquadrare il problema occorre riferirsi alla suddetta legge n. 590 e alla legge n. 817 del 1971. In sintesi, tali provvedimenti legislativi prevedevano finanziamenti agevolati, mutui a lungo termine in 40-30 anni e dettavano norme intese a favorire l'accesso alla proprietà della terra ai coltivatori diretti: in particolare, all'affittuario, al mezzadro, al colono, eccetera. Tra l'altro, poi, per favorire questo processo era previsto anche l'istituto giuridico della prelazione, nonchè la possibilità di accedervi per tutti coloro che erano affittuari, mezzadri, coloni, nel caso fosse messo in vendita il fondo su cui essi operavano.

In un secondo tempo, cioè con l'approvazione della legge n. 817 (specialmente col comma quarto dell'articolo 7), tale diritto di prelazione, oltre che al mezzadro, al colono e all'affittuario, veniva esteso al coltivatore proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, purchè sugli stessi non fossero insediati coloni, mezzadri, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. In questo modo, oltre a favorire l'accesso alla proprietà per i coltivatori diretti, si apriva anche l'orizzonte ad una nuova meta, cioè quella di favorire gli accorpamenti e la formazione di unità produttive più idonee.

A tutela di tale indirizzo della legge e di tale diritto, il legislatore introduceva, nel comma quinto dell'articolo 8 della legge numero 590, il diritto di riscatto *erga omnes* qualora il proprietario alienante non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto di prelazione. Il diritto di riscatto, tra l'alto, aveva la funzione di garantire al titolare del diritto di prelazione la stessa posizione che avrebbe avuto qualora fosse stato posto prima nelle condizioni di esercitare questo suo diritto.

Ricordiamo, infatti, che all'articolo 8 (che si dilunga a chiarire le modalità da osservare per concretizzare il diritto di prelazione) il quarto comma stabilisce che il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione compreso il prezzo. Il coltivatore, a sua volta, deve esercitare questo suo diritto entro il termine di 30 giorni. Tali norme sono state poi chiarite e aggiornate nell'interpretazione della legge n. 817.

Sempre all'articolo 8, il comma sesto stabilisce che il pagamento del prezzo deve essere effettuato, nel caso di prelazione, entro tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno dell'avvenuta notifica da parte del proprietario. In caso di richiesta di mutuo questo termine per il pagamento viene portato fino ad un anno. Io penso che per analogia questi termini stabiliti per il caso di prelazione dovrebbero valere anche, e a maggior ragione, per il caso di riscatto, perchè altrimenti si verrebbe a penalizzare chi deve ricorrere alla giustizia per potere esercitare il suo diritto.

Invece, le difficoltà di interpretazione di una norma, per me chiara, possono portare — come di fatto poi nella realtà hanno portato — a contrasti giurisdizionali, specialmente sulle modalità del rimborso del prezzo in caso di riscatto. Infatti, vi sono sentenze le quali negano che in caso di rimborso possano valere per il versamento del prezzo i termini previsti dal sesto comma dell'articolo 8, cioè i tre mesi oppure l'anno se vi è richiesta di mutuo agevolato. In tale caso il riscattante è tenuto al pagamento senza dilazione, ma pur sempre quando il diritto è riconosciuto o per ammissione del terzo acquirente o per sentenza passata in giudicato. Altre sentenze, invece, tra cui quella recentissima della Corte di cassazione a sezioni unite, hanno sancito che il diritto di riscatto è subordinato al rimborso del prezzo da effettuarsi negli stessi termini previsti dall'articolo 8, sesto e settimo comma; con la conseguenza, però, che se vi è opposizione da parte del riscattato il coltivatore deve versare entro quei termini il prezzo e poi attendere a lungo prima di entrare in possesso del fondo, cioè fino a quando l'ultima sentenza passata in giudicato non riconosce il suo diritto alla proprietà.

Ora, tali interpretazioni della legge pongono in pratica l'affittuario, il mezzadro, il colono, il compartecipante, nell'impossibilità di accedere alla terra. Infatti, mi domando quale coltivatore può anticipare il prezzo per una terra di cui avrà la disponibilità dopo diversi anni. E faccio anche la considerazione che in questo caso l'affittuario che intende esercitare il diritto di prelazione non può nemmeno ricorrere al mutuo, al prestito bancario, perchè non ha la disponibilità del fondo su cui iscrivere ipoteca.

Una simile interpretazione travisa certamente la *ratio* della legge che, con l'istituto del riscatto, intendeva sanzionare il comportamento inadempiente del proprietario venditore e quello del terzo acquirente. Ed è per queste motivazioni che si rende necessaria una norma chiarificatrice, che ponga fine all'incertezza e che stabilisca che in caso di opposizione del riscattato i termini di pagamento del prezzo, con le modalità previste dall'articolo 8, decorrono dal momento in cui le sentenze sono passate in giudicato.

Ho preso anche visione del parere favorevole espresso dalla Commissione giustizia e, pertanto, raccomando l'approvazione del disegno di legge che stabilisce quanto sopra detto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Salvaterra per l'ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L D R I N I C L E T O . Sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore. Il presente disegno di legge si rende necessario soprattutto per l'ultima sentenza della Corte di cassazione e sezioni unite, la quale ha voluto anche impartire alcune lezioni al legislatore, travolgendo peraltro l'interpretazione della legge stessa.

Nel testo della sentenza la Corte di cassazione ha censurato il comportamento del legislatore, il quale non avrebbe preso in esame il caso del riscatto e perciò non avrebbe fissato i termini di pagamento del prezzo o di proroga del pagamento nel caso di mutuo. Senonchè l'interpretazione letterale della norma, la stessa interpretazione data dalle corti di merito dei diversi tribunali suggeriva alla Corte di cassazione probabilmente una più cauta disamina della vicenda; infatti il quinto e il sesto comma dell'articolo 8 vengono letteralmente dopo il quarto comma dove si prevede l'ipotesi del riscatto, per cui obbligatoriamente quella disciplina si riferiva al caso di inadempienza del proprietario venditore che non aveva osservato gli obblighi verso il mezzadro e, di conseguenza, a tale ipotesi di inadempienza non potevano non riferirsi i termini indicati per la prelazione, anche nel caso del riscatto.

Il riscatto non è una punizione verso il terzo acquirente: è una conseguenza del fatto che il venditore non ha adempiuto ai propri obblighi. E semmai il terzo acquirente può svolgere azione di risarcimento di danni nei confronti del venditore che non ha adempiuto ai propri obblighi.

L'interpretazione, che voleva rovesciare sull'acquirente gli obblighi che sono necessariamente da osservarsi da parte del proprietario venditore, non può non trovare una giu-

sta riparazione con questo disegno di legge, la cui approvazione si rende necessaria.

F A B B R I . Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Boldrini. Indubbiamente, dopo la sentenza della Corte di cassazione è opportuna un'interpretazione autentica. Mi rammarica il fatto che si debba ricorrere ad una leggina solo per questo aspetto e non si possa riportare questa interpretazione nel contesto più ampio di una legge di riforma del diritto di prelazione.

Forse si poteva anche aspettare; ma mi rendo conto delle ragioni di urgenza, del pericolo che anche il contenzioso possa proliferare e perciò, a nome del Gruppo, esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C A C C H I O L I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il disegno di legge, ora sottoposto al vostro esame, come ha detto il relatore, è nato dalla fusione di tre distinte proposte, formulate da forze politiche diverse, mosse da comune volontà di affrontare e risolvere alcune questioni sorte in sede di attuazione dell'istituto del riscatto agrario nella compravendita dei fondi rustici, introdotto con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che attribuisce al coltivatore la stessa posizione che avrebbe avuto se fosse stato posto in grado di esercitare il diritto di prelazione.

L'iniziativa in esame è l'interpretazione autentica di quell'articolo e ne chiarisce in modo definitivo la *ratio.*

Sono note in proposito le vicende che, a causa di una troppo sintetica formulazione della norma, hanno travagliato l'interpretazione del giurista, sia in dottrina sia nella stessa giurisprudenza, dando vita a dissensi interpretativi che hanno in pratica offuscato l'efficacia dell'istituto, creando uno stato di incertezza nello svolgimento dei rapporti giuridici.

Infatti, il richiamato articolo 8 della legge n. 590, pur prevedendo il diritto di riscatto a favore del coltivatore a cui il proprietario del fondo non ha notificato la proposta di alienazione ovvero ha indicato un prezzo diverso da quello poi risultante dal contratto di compravendita, nulla ha disposto circa i modi ed i termini di rimborso del prezzo di acquisto da parte di detto coltivatore, per cui in alcuni casi la decorrenza dei termini del pagamento del prezzo è stata individuata dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di opposizione, ed in altri casi dall'atto della dichiarazione di volontà di esercizio del diritto.

Di fronte al ruolo che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto del riscatto agrario, nel quadro dei vari strumenti predisposti per la crescita della nostra economia agricola, e di fronte alla situazione di incertezza interpretativa, si è determinata la necessità di un intervento legislativo che recasse — attraverso l'interpretazione autentica della norma — la soluzione di tutti i problemi dinanzi riferiti, a facesse salvo lo spirito dell'originaria volontà del legislatore.

Quanto al suo contenuto sostanziale, il presente provvedimento vuole attribuire all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, un significato obbligatorio per tutti, con conseguente esclusione di ogni altra possibile interpretazione, stabilendo espressamente che il coltivatore che esercita il diritto di riscatto può beneficiare delle stesse facilitazioni previste per il prelante, precisando che i termini per esse decorrono dal momento dell'accettazione da parte del terzo acquirente della sua richiesta, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia ove vi sia stata opposizione.

Mi sembra che con le argomentazioni sinora fornite si sia dimostrato che il provvedimento in esame presenta una sua organicità, in quanto tiene conto dell'intreccio dei problemi che provengono dall'esperienza di attuazione dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e li risolve nello spirito dell'originaria volontà del legislatore, rivolta a rafforzare il ruolo del riscatto agrario quale strumento che concorre a favorire la creazione di valide imprese diretto-coltivatrici.

Per queste ragioni, invito questa Commissione ad approvare il provvedimento, in

modo che esso possa divenire immediatamente legge dello Stato.

BOLDRINI CLETO. Naturalmente il provvedimento in esame ha natura di interpretazione autentica con validità *ex tunc*.

CACCHIOLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda su tale precisazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La disciplina relativa al versamento del prezzo d'acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo.

I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.

La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (1482)

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri avevamo rinviato l'esame del provvedimento in attesa dei pareri delle Commissioni 1ª e 10ª. Prego ora il relatore di voler informare la Commissione del contenuto di tali pareri.

ZAVATTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la 10ª Commissione ha espresso parere favorevole, come pure la 1ª Commissione; quest'ultima, però, pone come condizione l'introduzione del seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 1: « Ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1979 ».

Dichiaro subito di condividere la proposta della 1ª Commissione, per noi vincolante ai fini dell'esame in sede deliberante del disegno di legge, perchè la questione che pone è fondata.

Ricordo che nella discussione di ieri si era manifestato accordo sull'introduzione di un altro emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori », che potrebbe essere fatto precedere al suddetto testo dell'articolo 1.

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ho già detto ieri, non c'è opposizione preconcetta, da parte del Governo, a quest'ultimo emendamento; può essere superfluo per il fatto che col presente provvedimento andiamo a coprire il vuoto costituito dalla mancata approvazione della legge per le associazioni dei produttori. Comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, gli assessori regionali dell'agricoltura sono autorizzati ad esercitare la potestà loro attribuita dall'articolo 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1979.

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente a premettere, all'inizio dell'articolo, le seguenti parole: « Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone quindi — recependo quanto proposto dalla Commissione affari costituzionali — di sostituire la rimanente parte dell'articolo 1 con il seguente testo: « ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1979 ».

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei far notare come la legge n. 306 del 1975 faccia espresso riferimento agli assessori regionali non solo all'articolo 12, ma anche all'articolo 11, quando prevede la costituzione della commissione incaricata di sostituirsi alle parti in caso di mancato accordo; per cui modificare la specifica indicazione delle autorità preposte alla disciplina della materia soltanto per l'ipotesi riguardante la convocazione delle parti, potrebbe provocare incertezze interpretative per quanto riguarda l'individuazione della stessa. Sarebbe quindi opportuno riferirsi anche all'articolo 11.

S C A R D A C C I O N E . Manifesto una preoccupazione: quando parliamo non di assessori regionali ma di organi regionali, a che cosa ci vogliamo riferire? Quali sono gli organi regionali? È l'assessorato. Con l'emendamento proposto dalla Commissione affari costituzionali andiamo ad aggravare la situazione delle regioni. Aver voluto far passare attraverso la giunta l'approvazione delle delibere degli enti di sviluppo ha significato non far più camminare gli enti stessi.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento non fa altro che tendere all'uniformità della legislazione. La 1ª Commissione ci ha più volte richiamati — così come le altre Commissioni — ad usare una determinata formulazione più attinente agli stessi statuti delle regioni. Possiamo anche non accettare la proposta della 1ª Commissione, ma in questo caso dobbiamo rimandare all'Assemblea il provvedimento.

S C A R D A C C I O N E . Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, nell'emendamento proposto dal relatore, le parole: « dall'articolo 12 » con le altre: « dagli articoli 11 e 12 ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 1.

Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti or-

gani delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dagli articoli 11 e 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1979.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, e a maggior chiarimento del contenuto del disegno di legge, il titolo del disegno di legge stesso dovrebbe essere così modificato: « Ulteriore proroga della potestà prevista, per gli assessori regionali dell'agricoltura, dagli articoli 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 17,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI